# REGOLAMENTO

*Sulle polizze di carico e sulla integrità de' colli da presentarsi da' Capitani de' legni.*

Avendo considerato 1 che la legge del 1 Giugno 1817 prescriva negli art. 36 e segnenti, che i capitani de' bastimenti i quali giungon dall'estero debbano presentare alle dogane, oltre al manifesto anche le polizze di carico.

2. Che sebbene le polizze di carico non alterino punto gli effetti della dichiarazione che dee dare il capitano, pure sieno esse necessarie, onde gli agenti de' Dazj Indiretti abbiano cognizione de' generi che sono a bordo del bastimento, e si assicurino della lealtà della detta dichiarazione.

3. Che spesso i capitani, o perchè le polizze di carico non sono uniformi alla dichiarazione, o perchè sono erronee, usino l'espediente di formarle nel porto d'arrivo, per eludere la vigilanza degl' impiegati.

4. Che spesso ancora con la intenzione di fare il contrabbando dichiarino un numero di colli minore di quello che trovasi a bordo, e che per non esser poi loro riuscita la frode, con iscandalo riuniscano due o tre colli, legandoli insieme onde trovarsi in regola col numero dichiarato, ed eludere così la legge; indipendentemente dalle disposizioni fin ora date per impedire tal inconveniente, i Direttori faranno eseguire quanto segue:

ART. 1.

Le polizze di carico che si presentano alla dogana nell' arrivo di un bastimento debbon essere state formate nel luogo di spedizione dal negoziante che carica i colli, o qualunque mercanzia, con le distinzioni de' numeri, marche, e contenuto per la sola qualità de' generi. Le medesime polizze debbono esser formate dallo spedizioniere, e dal capitano, ed accompagnate dal certificato del Console Napolitano, ove riesca di averlo secondo le disposizioni suddette.

ART. 2.

Il certificato del Console sarà indispensabile nel caso in cui il capitano avrà caricato ge-

neri per proprio conto sopra lo stesso suo bastimento, e nel caso medesimo il detto capitano dovrà firmare le polizze.

## A R T. 3.

I colli che non saranno presentati nella loro formazione naturale, o che saranno fraudolentemente uniti e legati insieme, verran trattenuti. Se ne darà subito parte alla Direzione Generale, e si attenderanno le di lei ulteriori disposizioni.

Napoli 27 Luglio 1819.

*Il Direttor Generale de' Dazj Indiretti*

*Firm.* = Marchese de Turris.